

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2935-A} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 maggio 2026 (v. stampato Senato n. 1852)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
ed economica

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 maggio 2026*

(Relatore: **CANDIANI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) sul disegno di legge n. 2935. La VI Commissione permanente (Finanze), il 19 maggio 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2935.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2935 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli per un totale di 48 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 36 articoli per un totale di 103 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia fiscale; 2) prevedere misure urgenti per garantire l'operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla « materia finanziaria » quale finalità e ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si « riempie dei contenuti definitivi più vari » e « perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria »; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla prima finalità sopra indicata, nella parte in cui fa riferimento allo scopo di « prevedere misure urgenti in materia fiscale », e alla seconda finalità, nella parte in cui risulta volta a garantire « il regolare svolgimento di attività economiche »;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 103 commi 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento in esame risulta « confluito » il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (presentato per la conversione al Senato A.S. 1865), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda inoltre che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'ur-

genza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»; sul punto, si segnala infine anche l'ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge»; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato;

si segnala, peraltro, che il decreto confluito modifica esplicitamente diverse disposizioni del decreto-legge in esame, così realizzando – per la prima volta nel corso della XIX legislatura – un «intreccio» fra decreti-legge in corso di conversione; si tratta tuttavia di un tecnica normativa che, come già rilevato da questo Comitato in casi analoghi verificatesi nel corso della XVIII legislatura (da ultimo, si veda la raccomandazione espressa nel parere reso nella seduta del 13 luglio 2022 sul decreto-legge n. 80 del 2022) nonché dal Comitato per la legislazione del Senato nel parere espresso il 14 aprile 2026 sul decreto-legge in esame, genera un'alterazione dell'ordinario *iter* di conversione definito dalla Costituzione e specificato nei regolamenti parlamentari, determinando una sovrapposizione tra atti normativi immediatamente efficaci;

L'articolo 8, comma 1-*bis*, interpreta autenticamente la lettera *r-ter*) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di decarbonizzazione del settore marittimo, limitando la possibilità di destinare i proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione (ETS) al finanziamento di tali finalità di decarbonizzazione ai soli interventi realizzati presso cantieri navali situati nell'Unione europea; sul punto, si ricorda, in materia di norme di interpretazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore»; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al con-

tempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata »;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 aprile 2026;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 8, comma 1-bis, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di norme di interpretazione autentica;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo di evitare forme di « intreccio » – e in particolare la modifica esplicita di decreti-legge in corso di conversione da parte di successivi decreti-legge – tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere, in modo da non alterare l'ordinario *iter* di conversione;

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la « confluenza » di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, approvato dal Senato;

rilevato che:

nel decreto-legge in esame, in parte già modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, sono confluite, nel corso dell'esame al Senato, le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 42 del 2026;

il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto al Senato, ha conseguentemente disposto l'abrogazione del decreto-legge n. 42 del 2026, facendone salvi gli effetti;

a seguito delle modifiche apportate al Senato, il decreto-legge n. 38 del 2026 si compone di 37 articoli, suddivisi in due capi;

il capo I – articoli da 1 a 12-*bis* – reca misure urgenti in materia fiscale, concernenti: il trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (articolo 1); modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (articolo 2); il regime di imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (articolo 2-*bis*); la disciplina di talune verifiche fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni verso gli esercenti di arti e professioni (articolo 2-*ter*); la rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali (articolo 3); un'esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (articolo 4); il differimento dell'applicazione di un contributo amministrativo a copertura di spese collegate alle importazioni di pacchi (articolo 5); la disciplina della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale (articolo 6); la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (articolo 7); la disciplina del concordato preventivo biennale (articolo 7-*bis*); il sostegno alle imprese e il rafforzamento della competitività nel settore marittimo, nonché l'istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane e l'introduzione di un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della « America's Cup – Napoli 2027 » (articolo 8); la proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle aliquote di accise sui carburanti (articolo 8-*bis*); la disciplina della sorveglianza dei prezzi dei carburanti (articolo 8-*bis*.1); un credito d'imposta in favore delle imprese agricole (articolo 8-*ter*); il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane che abbiano subito un impatto negativo dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nel Golfo persico (articolo 8-*quater*); una particolare forma di esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (articolo 9); la disciplina della riscossione coattiva e della riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 10); la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (articolo 10-*bis*) e della riscossione della tariffa del servizio idrico integrato (articolo 10-*ter*); la proroga dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale (articolo 10-*quater*); l'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (articolo 10-*quinquies*); il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze (articolo 11); l'importo dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12) e una norma di interpretazione autentica in merito al trasferimento della proprietà di taluni beni immobili all'Automobile Club d'Italia (articolo 12-*bis*);

il capo II – articoli da 13 a 19 – reca ulteriori misure urgenti, riguardanti: proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP S.p.A. (articolo 13); la disciplina di taluni crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 14); l'integrazione di alcune misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali, per il completamento del federalismo

fiscale (articolo 14-*bis*); disposizioni finanziarie per l'attuazione di una delega legislativa in materia di florovivaismo (articolo 14-*ter*); la materia dell'educazione finanziaria (articolo 15); la disciplina dei pagamenti elettronici (articolo 15-*bis*); l'interpretazione autentica di disposizioni in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola (articolo 15-*ter*); la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (articolo 16); il contributo unificato per gli enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato (articolo 17); la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione per gli enti locali situati nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2026 (articolo 17-*bis*); le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame (articolo 18); la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise (articolo 18-*bis*); la clausola di entrata in vigore del decreto (articolo 19);

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

con riferimento a singole disposizioni, assumono rilievo ulteriori materie di competenza esclusiva statale, tra le quali: « rapporti dello Stato con l'Unione europea »; « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari »; « armonizzazione dei bilanci pubblici »; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali »; « giurisdizione e norme processuali »; « ordinamento civile »; « norme generali sull'istruzione »; « previdenza sociale »; « dogane »; « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *g*), *l*), *n*), *o*), *q*) e *s*), della Costituzione;

con riguardo alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, gli interventi volti a ridefinire il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche – di cui all'articolo 13 del provvedimento in esame – rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, afferendo a tale materia (sentenza n. 153 del 2011);

talune disposizioni del provvedimento risultano riconducibili alle materie « grandi reti di trasporto e di navigazione », « porti e aeroporti civili » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica », di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

viene, da ultimo, in rilievo la materia « artigianato », ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-*sexies*, del provvedimento, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *g*), capoverso 5-*bis*, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, stabilendo che, ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le città metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026;

rilevata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* volto a stabilire le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione, nonché i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane previste dall'articolo 8, comma 4-*sexies*, trattandosi di misura incidente sulla materia artigianato, ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 179 del 2022),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 8, comma 4-*septies*, il quale prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni per le imprese artigiane, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del predetto comma 4-*sexies*.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0196510